

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GABRIELE NUZZO

Seduta del 09/02/2026

FATTO

1. Con ricorso dell'11 ottobre 2025, il Ricorrente, coobbligato di un prestito finalizzato concesso *ab origine* da altro intermediario in data 25 maggio 2018 (importo totale dovuto Euro 19.372,00, da rimborsare in n. 72 rate mensili di Euro 265,50 ciascuna), lamenta la “*persistente e illecita conservazione*” di una segnalazione negativa a suo carico nei SIC, nonostante la posizione sia stata – nella prospettazione del Ricorrente – “*estinta*” nel contesto di un pignoramento presso terzi. Sostiene che le informazioni conservate nei SIC non rispecchiano la sua attuale situazione economico-finanziaria, non essendo aggiornate e pertinenti. Ritiene che tale permanenza ecceda i termini di conservazione previsti dal Codice di Deontologico, nonché violi i principi di liceità, pertinenza e limitazione della conservazione dei dati personali sanciti dal GDPR. Lamenta che la condotta dell'Intermediario gli avrebbe arrecato danni “*concreti e rilevanti*”, tra cui l'impossibilità di accesso al credito, nonché un “*grave pregiudizio*” alla reputazione e la perdita di opportunità economiche.

Il Ricorrente chiede, pertanto, che l'Arbitro:

- a) “*accerti l'illegittimità della conservazione della segnalazione e l'omessa o errata comunicazione di aggiornamento da parte dell'istituto segnalante*”;

- b) *“ordini con pronuncia vincolante alla banca/istituto segnalante la rettifica immediata dello stato del rapporto a ‘in bonis’ ovvero la cancellazione della segnalazione da tutti i SIC e da qualunque report creditizio”;*
- c) *“disponga che la banca provveda immediatamente a trasmettere la rettifica/cancellazione alla Banca d'Italia (Centrale dei Rischi) e a tutti i principali SIC (es. CRIF, Experian, ecc.)”;*
- d) *“condanni la banca al risarcimento dei danni subiti e subendi, da quantificare in sede sommaria o istruttoria”;*
- e) *“qualora emerga inadempienza o condotta gravemente negligente, segnali i fatti al Garante per la Protezione dei Dati Personali e promuova eventuali prescrizioni e sanzioni”.*

2. Costitutosi nel presente procedimento, l'Intermediario, nel richiamare le visure in CRIF e in Centrale Rischi prodotte in atti, aggiornate al 14 ottobre 2025 e dalle quali risultano le segnalazioni attualmente visibili, conferma di avere inviato una segnalazione a sofferenza a carico del Ricorrente, essendosi verificati a partire dal 2018 *“numerosi e ripetuti insoluti”* nel pagamento delle rate.

Precisa che il rimborso dell'importo erogato doveva avvenire mediante la corresponsione di n. 72 rate mensili a partire dal 13 luglio 2018 e che i versamenti si sono interrotti a partire dal 13 novembre 2018. Pertanto, in data 1° luglio 2019 aveva dichiarato il Ricorrente decaduto dal beneficio del termine e il 23 agosto 2021 aveva classificato l'esposizione debitoria a *“sofferenza”* in mancanza di iniziative del Ricorrente per il rientro dell'esposizione debitoria.

Fa presente di avere ricevuto alcuni pagamenti a seguito di assegnazione in un pignoramento presso terzi di un importo corrispondente al quinto dello stipendio percepito dal Ricorrente. Precisa che l'ammontare dell'esposizione debitoria segnalata in Centrale Rischi si è così progressivamente ridotto in relazione agli incassi periodicamente ricevuti, residuando un debito pari a Euro 14.431,22 al 27 novembre 2025.

Evidenzia, quanto al requisito formale, che le segnalazioni nei SIC erano state precedute da preavviso (prodotto in atti), nonché da solleciti di pagamento inviati a partire dal 27 settembre 2018, precisando che tali comunicazioni erano state inviate tramite raccomandata A/R al recapito fornito dal Ricorrente in sede di apertura del rapporto; quanto al requisito sostanziale, che emergerebbe con *“assoluta evidenza”* l'inadempimento del Ricorrente al pagamento delle rate. Rileva che, su tali profili, si era già pronunciato il Tribunale con ordinanza sfavorevole al Ricorrente in data 20 dicembre 2021.

Precisa che l'intermediario partecipante al sistema è tenuto a interrompere le segnalazioni nel mese in cui il debito risulta estinto, e che gli altri intermediari hanno visibilità solamente delle *“ultime 36 rate mensili”*.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, il Ricorrente lamenta la permanenza illegittima delle segnalazioni negative nei SIC privati (CRIF ed Experian) successivamente al 2021, in contrasto con quanto previsto dall'art. 4.5 del Codice di Condotta per i SIC. Sostiene l'esistenza di un *“divieto di aggiornamento”* delle segnalazioni in seguito all'avvio di procedure esecutive, ovvero di classificazione a *“sofferenza ormai consolidata”*.

Evidenzia che, seppur l'Intermediario sostenga di avere inviato il preavviso di segnalazione e i relativi solleciti di pagamento, non produce copia di tali comunicazioni, né le prove dell'avvenuta consegna. Evidenzia, altresì, che la successiva *“riattivazione/riemersione”* delle segnalazioni costituirebbe una violazione del principio di esattezza e aggiornamento dei dati personali sancito dall'art. 8 del Codice di Condotta.

Sostiene che l'Intermediario confonde la Centrale Rischi con CRIF ed Experian, giustificando la permanenza delle segnalazioni nei predetti SIC privati sulla base di norme relative invece alla Centrale Rischi.

Ritiene irrilevante la sentenza menzionata dall'Intermediario, in quanto non pertinente, e che sia *“formalmente e sostanzialmente illecito”* l'aggiornamento delle segnalazioni in CRIF tenuto conto dei versamenti effettuati in forza del pignoramento.

Chiede quindi all'Arbitro di:

1. *“dichiarare la segnalazione nei SIC illegittima per assenza di preavviso provato”*;
 2. *“dichiarare la permanenza oltre i termini regolamentari (2018 → max 2021) come violazione del Codice SIC”*;
 3. *“ordinare [alla banca], ai sensi dell'art. 125 TUB, la cancellazione integrale e definitiva della segnalazione CRIF/Experian”*;
 4. *“disporre l'aggiornamento dei sistemi informativi con rimozione totale della posizione e, se applicabile, la correzione dello stato a ‘in bonis’ ove previsto dalla normativa”*.
4. Nelle controrepliche, l'Intermediario ribadisce di avere effettuato una segnalazione a *“sofferenza”* a carico del Ricorrente in relazione al verificarsi di plurimi ritardi nei pagamenti delle rate del finanziamento concesso da altro intermediario.

Conferma di avere ricevuto alcuni versamenti all'esito di una esecuzione presso terzi, nella quale è stata ordinata l'assegnazione dell'importo corrispondente al quinto dello stipendio percepito dal Ricorrente, e che l'ammontare dell'esposizione debitoria segnalata si è progressivamente ridotto in relazione agli incassi periodicamente ricevuti.

Ritiene illogica l'affermazione di controparte secondo cui la menzionata sentenza sarebbe *“irrilevante ai fini del presente giudizio”*, considerato che essa reca l'accertamento dell'effettivo invio del preavviso in data 27 settembre 2018 all'indirizzo *“indicato nel contratto di finanziamento”*.

Quanto ai tempi di conservazione dei dati personali nei SIC, evidenzia che, per gli eventi negativi non sanati, i termini di visibilità delle segnalazioni in CRIF sono pari a 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto, ovvero dalla data in cui il partecipante ha inviato l'ultimo aggiornamento, restando fermo in ogni caso il limite massimo di 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto. Precisa che, nel caso oggetto del presente procedimento, il rapporto è ancora in essere, con la conseguenza che la regolarizzazione degli inadempimenti non è ancora avvenuta.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

1. Il Collegio deve, in via preliminare, rilevare che la domanda del Ricorrente, formulata per la prima volta in sede di repliche, con cui si chiede all'Arbitro di *“dichiarare la segnalazione nei SIC illegittima per assenza di preavviso provato”*, è inammissibile, sia perché tardiva (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8217/2023), sia perché la regolarità del preavviso ha già formato oggetto di accertamento da parte della competente autorità giudiziaria in sede cautelare.

Nel presente procedimento, pertanto, non può trovare spazio la doglianza del ricorrente che riguarda l'accertamento della correttezza formale e sostanziale delle segnalazioni contestate, dovendosi limitare il *thema decidendum* alla sola contestazione della *“persistente e illecita conservazione”* di segnalazioni negative nei SIC, nonostante – secondo quanto sostiene il Ricorrente – la posizione sia stata *“estinta”* a seguito dell'assegnazione, nel contesto di un pignoramento presso terzi promosso dall'Intermediario, di un importo da corrispondere mediante versamenti periodici da parte del datore di lavoro del Ricorrente, di importo pari al quinto del suo stipendio.

2. Venendo al merito della controversia, la pretesa del Ricorrente si fonda, in primo luogo, sul fatto che l'esposizione debitoria oggetto di segnalazione dovrebbe ritenersi estinta, con conseguente illegittimità

della persistente segnalazione, perché, nell'ambito di una esecuzione presso terzi, l'Intermediario è risultato assegnatario della somma di Euro 20.898,23 oltre interessi e spese.

Dalla documentazione in atti, tuttavia, risulta che il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 28 giugno 2023, ha assegnato all'Intermediario *"in pagamento, salvo esazione, ... l'importo corrispondente al quinto dello stipendio e delle altre indennità"* e che, a partire dal mese di aprile 2024, sono stati effettuati pagamenti periodici di importo pari a Euro 240,00 mensili, che hanno ridotto l'esposizione debitoria a Euro 14.431,22, comprensivi di interessi di mora.

La doglianza del Ricorrente sul punto è pertanto infondata, riscontrandosi che l'esposizione debitoria del Ricorrente non è, allo stato, estinta.

3. Va quindi verificata la regolarità delle segnalazioni (la cui esistenza è pacifica tra le parti) sul piano dei tempi di conservazione nei SIC privati.

Rileva, al riguardo, il par. 5 dell'All. 2 del Codice di Condotta, secondo cui *"le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel SIC non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a sessanta mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto"* (sottolineature aggiunte).

Secondo l'orientamento dei Collegi rientrano tra le *"altre vicende rilevanti in relazione al pagamento"*, da cui è possibile fare decorrere il termine di 36 mesi, la segnalazione a sofferenza e la cessione del credito (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 12582/2020; Collegio di Roma, decisione n. 5468/2018).

4.1. Nel caso oggetto del presente procedimento, le due segnalazioni in CRIF (EURISC) e EXPERIAN effettuate dall'intermediario che aveva originariamente concesso il prestito (successivamente incorporato per fusione nell'Intermediario resistente) risultano illegittimamente mantenute, in quanto hanno superato i tempi di conservazione in entrambi i SIC, essendo trascorsi oltre 36 mesi da una delle *"vicende rilevanti"* menzionate dal citato par. 5.

Infatti:

- (i) la segnalazione in CRIF (EURISC) reca quale data di ultimo aggiornamento il 31 luglio 2019 e il passaggio a sofferenza è segnalato a luglio 2019;
- (ii) la segnalazione in EXPERIAN, nel mese di giugno 2019, indica nel campo *"Situazione pagamenti"* il valore "8", che corrisponde a uno stato del rapporto correlato – tra l'altro – alla *"intervenuta decadenza dal beneficio di termini, passaggio della pratica al legale, cessione del credito, passaggio a perdita del credito"*.

Alla luce di quanto precede, l'Intermediario dovrà pertanto provvedere alla cancellazione delle segnalazioni di cui sopra.

4.2. Non è invece meritevole di accoglimento la domanda del Ricorrente di cancellazione della segnalazione effettuata dall'Intermediario resistente nella banca dati CRIF (EURISC), che evidenzia la segnalazione dell'evento rilevante ("S") nel periodo *"set-22-ago-25"*. Per tale segnalazione il termine massimo di 36 mesi decorre dall'ultimo aggiornamento (*"ago-25"*) e maturerà nel mese di agosto 2028. La segnalazione risulta inoltre compatibile con l'estratto conto del prestito depositato dall'Intermediario, dal quale – come detto – emerge un saldo debitore del rapporto pari a Euro 14.431,22, così formatosi a seguito dell'incasso delle somme assegnate in sede esecutiva dal mese di aprile 2024 al mese di ottobre 2025.

5. Accertata l'illegittimità della permanenza delle segnalazioni effettuate dall'Intermediario che aveva originariamente concesso il prestito, va adesso esaminata la domanda risarcitoria formulata dal Ricorrente, avente ad oggetto i *"danni subiti e subendi, da quantificare in sede sommaria o istruttoria"*.

La domanda non può essere accolta in difetto di prova del danno da parte del Ricorrente (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 10172/2023 e 7434/2023), tenuto conto che:

- (i) sotto il profilo del danno patrimoniale derivante dal “*mancato accesso al credito*”, l’orientamento condiviso dai Collegi territoriali richiede che il ricorrente dimostri il nesso causale diretto tra il diniego del finanziamento e la presenza della segnalazione (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 24548/2018), non essendo sufficiente, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale, la mera allegazione di dinieghi di credito provenienti da altri intermediari basati sulla presenza di segnalazioni presso le banche dati creditizie, incombendo sul ricorrente l’onere di provare il danno con maggiore analiticità (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 10172/2023 e 7434/2023);
- (ii) sotto il profilo del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione del soggetto segnalato, invece, laddove – come nel caso – l’illegittimità della segnalazione si fonda su ragioni esclusivamente procedurali, ciò non basta a integrare la prova di una lesione sostanziale della sfera reputazionale del Ricorrente (cfr. Collegio di coordinamento, decisioni nn. 1642/2019 e 9311/2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda alla cancellazione delle segnalazioni contestate nei SIC nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE